



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA TERRITORIALE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS PERMANENTI, TEMPORANEI E STAGIONALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 08/10/2020

Modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 28/07/2022

Modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 18/11/2024

Indice generale

<u>Articolo 1. Oggetto e finalità.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2. Definizioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3. Dimensioni massime dei dehors.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4. Zone urbane di riferimento.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5. Criteri di collocazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 6. Composizione dei dehors.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 7. Tipologie e materiali ammessi nella Zona A).....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 8. Tipologie e materiali ammessi nella Zona B).....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 9. Tipologie e materiali ammessi nella Zona C).....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 10. Portici del centro storico.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 11. Funzioni ed orari di utilizzo.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 12. Obblighi del concessionario.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 13. Procedimento per il rilascio della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico e del Titolo Edilizio.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 14 Revoca/Sospensione della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 15. Sanzioni.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 16. Norme Transitorie e Finali.....</u>	<u>14</u>
<u>Allegato A. Zone urbane di riferimento.....</u>	<u>15</u>
<u>Allegato B. Tipologie non ammesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo).....</u>	<u>16</u>
<u>Allegato C. Schema di esempio di alcune tipologie di dehors ammesse.....</u>	<u>17</u>
<u>Allegato D. Tabella riferimento colori principali.....</u>	<u>18</u>

Articolo 1. Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento:

- a) disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors temporanei, stagionali o permanenti e relative modalità di installazione, con la finalità di migliorare la qualità dell'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città;
- b) determina i criteri per l'inserimento urbano dei nuovi dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana di insediamento e le procedure per il conseguimento del titolo di occupazione di suolo pubblico;
- c) si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private visibili da spazi pubblici.

Articolo 2. Definizioni.

1. Con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", si intendono le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le aree di proprietà privata con servitù di uso pubblico o pubblico passaggio.
2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici) che delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il dehors può essere di tipo chiuso o aperto come descritto ai commi successivi.
3. Per "dehors temporaneo" si intende una struttura concedibile per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, di tipo aperto, smontabile o facilmente rimovibile, per la quale non sia richiesto il rilascio di titolo edilizio abilitativo in quanto composta esclusivamente da tavolini, sedie, eventuale pedana, fioriere ed elementi di delimitazione ed accessori e copertura non integrata. Il periodo può essere anche frazionato con più concessioni; in tal caso la durata complessiva del periodo di installazione deve comunque essere inferiore all'anno solare.
4. Per "dehors permanente" si intende una struttura concedibile per un periodo di cinque anni rinnovabile, a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione e sarà di tipo chiuso costituito da una struttura leggera ma con una propria volumetria in ampliamento della superficie dell'esercizio, soggetta a titolo edilizio abilitativo in quanto composta da pedana, pannellature laterali e copertura integrata; tale struttura incidendo sul fabbisogno di posti parcheggio, è soggetta alle disposizioni previste dalle vigenti norme regionali in materia nonché a qualunque altra disposizione vigente per lo svolgimento dell'attività.
5. Per "dehors stagionale", quale nuova tipologia introdotta dal presente regolamento, si intende il dehors concedibile in ampliamento in zona adiacente ad una distanza non superiore a 20 metri da un dehors già autorizzato di tipo temporaneo o permanente, limitatamente al periodo 1 Aprile – 31 Ottobre. Tale struttura è di tipo esclusivamente aperto come definito al comma 3 con superficie massima di 60 mq. e con elementi di composizione che devono richiamare quelli del dehors principale.

Articolo 3. Dimensioni massime dei dehors

1. Fermi restando i criteri di collocazione di cui all'articolo 5, i dehors non potranno superare in ogni caso le seguenti dimensioni:
 - a) dehors temporaneo e stagionale: superficie massima di mq. 60 per ciascuna tipologia distribuibili in base allo stato dei luoghi e nel rispetto del presente regolamento;
 - b) dehors permanente: profondità massima di metri 5,00 e lunghezza massima di metri 12,50. In lunghezza sono ammesse limitate sporgenze per l'installazione di accessori volti all'abbellimento estetico (fioriere, ecc.), comunque non eccedenti i 50 centimetri per lato;
 - c) i dehors permanenti dovranno avere un'altezza minima interna pari a 2,70 metri, la altezza massima esterna non superiore a 3,40 metri, misurata a partire dalla quota interna di calpestio fino all'estradosso della copertura. La altezza massima si riduce a 3,00 metri nel caso di dehors permanente installato in aderenza ad un edificio o ad un confine di proprietà, previo atto di assenso dei proprietari, da allegare alla domanda di concessione.

Articolo 4. Zone urbane di riferimento.

1. Il territorio comunale viene suddiviso in tre zone che presentano caratteri urbani omogenei di ambiente, pregio architettonico, viabilità e di utilizzo:
 - A) "Fascia interna" del centro storico, individuata in colore rosso;
 - B) "Fascia esterna" del centro storico, individuata in colore arancio;
 - C) tutto il resto del territorio comunale.

Tali zone sono mappate nella tavola Allegato A del presente regolamento.

Articolo 5. Criteri di collocazione.

1. Nelle vie e nelle piazze comprese nelle zone A) e B) del centro storico l'occupazione di suolo pubblico può essere solo a carattere temporaneo e stagionale così come descritte al precedente art. 2. I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante nel rispetto delle tipologie di cui ai successivi artt. 7 e 8.
2. Nelle restanti zone del territorio comunale le occupazioni possono essere temporanee, permanenti e stagionali nel rispetto delle tipologie di cui al successivo art. 9.
3. In ogni caso il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) nell'istallazione dei dehors deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali di metri 2,00 dal filo dell'edificio o pari all'intera larghezza del marciapiede se inferiore, ma comunque mai minore di metri 1,20 dai maggiori sporti; nel caso in cui il marciapiede non sia aderente all'edificio, il dehors troverà collocazione nello spazio, se sufficiente, compreso tra il filo del fabbricato e il marciapiede stesso;

- b) la lunghezza del dehors permanente, ferme restando le dimensioni massime di cui all'art. 3, non deve eccedere il fronte dell'esercizio e non può occupare gli spazi antistanti altre attività e proprietà;
- c) il dehors temporaneo può estendersi negli spazi antistanti le attività e proprietà confinanti previa espressa autorizzazione, da allegare alla domanda, da parte dei titolari degli esercizi commerciali e dei proprietari (o amministratori condominiali) degli stabili innanzi ai quali il dehors si vada ad estendere; in ogni caso il dehors oggetto di concessione non può essere diviso in più parti;
- d) non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio a cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, con l'eccezione in cui il dehors venga realizzato in zone A) e B) o aree pedonali previa verifica del Comando Polizia Locale;
- e) non è consentito installare dehors o parti di essi su sede stradale soggetta a divieto di sosta, o nelle aree di fermata di mezzi di trasporto pubblico. È ammessa l'installazione di dehors su aree di parcheggio a pagamento (zone blu) nel rispetto del relativo contratto di servizio; in ogni caso l'installazione non dovrà essere superiore ad un'area relativa a massimo 4 posti auto e comunque ad un fronte di sviluppo lineare superiore a metri 10.
- f) è vietato installare dehors nelle aree di sosta riservate ai veicoli per il carico/scarico merci ed ai veicoli al servizio delle persone disabili;
- g) qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
- h) in prossimità di un incrocio, il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, come disposto dagli artt. 20 e 18 comma 2 Codice della Strada;
- i) in corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza ai sensi del Codice della Strada;
- j) deve essere sempre assicurata la possibilità di transito per tutti i mezzi di soccorso e di servizio, assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio ai sensi dell'art. 140 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, pari a metri 3,00;
- k) in nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o altri impianti tecnologici (telecamere, ecc.). Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il Comando di Polizia Municipale;
- l) non è consentito installare dehors a contatto o su marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o in luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico, salvo parere favorevole preventivo degli Enti competenti; i dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, fontane o monumenti;

- m) in piazza Mazzini è consentita la collocazione di dehors nella sola cornice lapidea di corona;
- n) non è consentito installare dehors o parti di esso nelle aree destinate ad attrezzature per il gioco dei bambini. Nei parchi ed aree verdi è consentito installare dehors o parti di esso solo nelle aree pavimentate e previa valutazione della compatibilità dell'inserimento in merito agli aspetti artistici e paesaggistici, sentito il Settore Tutela Ambiente. Non è consentito installare dehors o parti di esso in giardini storici e di pregio.

Articolo 6. Composizione dei dehors

1. Gli elementi dei dehors ammessi in base al presente regolamento sono classificati come di seguito indicato:
 - a) arredi di base: tavoli, sedie/poltroncine/panche;
 - b) elementi di delimitazione: segnaletica orizzontale, pedane, fioriere, ringhiere e paravento;
 - c) elementi di copertura e riparo: ombrelloni, tende, a padiglione, pergole o lamellari;
 - d) elementi accessori: illuminazione, riscaldamento, eventuali oggetti di completamento (es. cestini porta rifiuti, portamenù, ecc.).
2. La collocazione di sole sedie o panche in aderenza al filo del fabbricato non costituisce dehors ai sensi del presente regolamento. In tal caso, l'occupazione non è ammessa su sedime stradale destinato alla sosta bensì solo sul marciapiede quando la larghezza dello stesso consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nel rispetto dei limiti di spazio per il flusso pedonale previsti al precedente art. 5. L'occupazione è comunque soggetta ad apposita concessione onerosa per occupazione suolo pubblico con presentazione di domanda in base alle norme vigenti.
3. È fatto obbligo di collocare nel dehors anche cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del concessionario; sono vietati i bidoni di tipo condominiale.
4. Gli elementi di tipo seriale, quali insegne, cartelloni, ombrelloni con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi. Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate comunque alla durata dell'evento o della manifestazione. In ogni caso si fa riferimento al vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni approvato con deliberazione C.C. n. 57/1994 e s.m.i. ed al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione G.C. n. 420/2005 e s.m.i..
5. Il suolo occupato dal dehors deve essere lasciato a vista. Tuttavia in presenza di marciapiede, o comunque al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana chiusa ai lati, realizzata esclusivamente antiscivolo in legno o materiali assimilabili, trattato con impregnante idrorepellente.

6. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici, e gli uffici competenti dovranno acquisire agli atti idonea documentazione che ne attesti la staticità.
7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. In ogni caso il dehors non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale. In particolare le pavimentazioni devono essere antisdrucchiolevoli ed avere le caratteristiche tecniche indicate nelle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
8. Gli elementi principali di composizione dei dehors sono descritti negli articoli seguenti; tipologie e colori principali sono raffigurati negli Allegati C e D.

Articolo 7. Tipologie e materiali ammessi nella Zona A)

1. Arredi di base. Nelle vie e nelle piazze nonché sotto i portici gli elementi di arredo devono presentare omogeneità compositiva, essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano.

Non possono essere realizzati in materiale plastico termostampato anche se riprodotto legno o marmo e/o pubblicizzato; non è ammesso l'arredo tipo giardino, i recuperati in legno (tipo pallet), come raffigurato nell'Allegato B. Sono consigliati materiali quali legno in colori naturali o tenui, metallo o rattan/polyrattan nei colori indicati nell'allegato D. Tavoli e sedute, se in materiale e colore diversi, devono essere coordinati e coerenti tra di loro.

2. Elementi di delimitazione. È consentito delimitare l'area di occupazione solo con:

- a) paletti in acciaio e cordoni nei colori indicati nell'allegato D, oppure
- b) fioriere ravvicinate di dimensioni contenute di materiale e colore coerenti con gli arredi presenti con esclusione delle tipologie indicate dall'allegato B. Le essenze dovranno essere curate e sempreverdi.

Per le pedane si richiama quanto già indicato al art. 6 comma 5.

3. Elementi di copertura. Sono ammesse le seguenti tipologie:

- a) ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale in legno o alluminio di colore ghisa, antracite, o bianco come descritto negli allegati C e D. La copertura è ammessa in tinta unita nei colori bianco RAL 1013, bianco crema RAL 9001 o similari (come indicato nell'allegato D) e priva di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio. Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale spazio libero dell'adiacente marciapiede di cui all'art. 5. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di 2,10 metri dal piano medio del marciapiede o del suolo.

b) Pergotende esclusivamente con struttura leggera in acciaio corten e copertura a tenda nei colori bianco RAL 1013, bianco crema RAL 9001 o simili (come indicato nell'allegato D).

4. Elementi accessori.

a) Illuminazione. Non è consentita l'illuminazione elettrica che comporti attraversamenti aerei o terreni o manomissioni di qualunque genere del suolo pubblico con guaine, cavi, ecc.. È ammesso l'utilizzo di fari opportunamente disposti in facciata, schermati e indirizzati in modo da evitare abbagliamenti, sia con elementi vari (candele, lanterne, ecc.) non alimentati da corrente elettrica.

b) Riscaldamento. Possono essere autorizzati irradiatori di calore a piantana dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento, nei colori previsti dall'Allegato D per gli elementi di delimitazione. Gli irradiatori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

c) Eventuali oggetti di complemento quali bacheche, mobiletti di servizio, carrelli etc. anche recanti pubblicità dell'esercizio dovranno essere indicati nel progetto allegato alla domanda e saranno formalmente autorizzati. Dovranno sempre rimanere all'interno dell'area concessa e rispettare il decoro urbano.

Articolo 8. Tipologie e materiali ammessi nella Zona B)

1. Arredi di base. Valgono le medesime disposizioni ed indicazioni della Zona A).

2. Elementi di delimitazione. Sono ammessi gli elementi elencati e descritti per la Zona A). In aggiunta, solo per comprovate ragioni di protezione da traffico veicolare e senza mutare il carattere temporaneo dell'occupazione, i dehors possono essere completati da ringhiere o paravento a delimitazione dell'area, dei colori di cui all'Allegato D, secondo le seguenti specifiche:

a) ringhiere in acciaio verniciato a polveri con struttura leggera, di altezza massima 1,30 metri. Le ringhiere dovranno essere posizionate in modo continuo al massimo su tre lati dell'area occupata e non sul lato del marciapiede.

b) paravento di altezza massima 1,60 metri, in vetro di sicurezza totalmente trasparente con un esile telaio in acciaio o ferro zincato a caldo e verniciato, recante al massimo il logo dell'esercizio commerciale.

3. Elementi di copertura. Sono ammessi gli elementi elencati e descritti per la Zona A). In aggiunta, si ammettono:

a) Tende parasole con aggancio alla muratura costituite da un telo retrattile semplicemente agganciato alla facciata dell'edificio di pertinenza, privo di punti di appoggio al suolo, del tipo a piano inclinato unico come raffigurato nell'allegato C. Lo sbalzo massimo ammesso dal filo facciata è pari a 4,00 metri. È necessario rispettare i criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti in facciata. Il punto di aggancio in particolare deve essere previsto al

di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici stesse. Il telo di copertura deve essere in tessuto o PVC, opaco, nei colori bianco RAL 1013, bianco crema RAL 9001 o simili (come indicato nell'allegato D). Le tende non devono avere il limite inferiore del bordo ad una altezza minore di 2,10 metri dal piano medio del marciapiede o del suolo.

b) Tende parasole con aggancio alla muratura e montanti di appoggio a terra come raffigurato nell'allegato C, costituite da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali. Valgono le medesime tinte e disposizioni di installazione indicate per le coperture di cui al punto precedente. L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti di appoggio deve essere previsto un fermo, ad una altezza non inferiore a 2,10 metri dal piano medio del marciapiede o del suolo, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi.

4. Elementi accessori. Valgono le medesime disposizioni ed indicazioni della Zona A).

Articolo 9. Tipologie e materiali ammessi nella Zona C)

1. Arredi di base. Gli elementi di arredo devono presentare omogeneità compositiva, essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano. Non è comunque ammesso materiale totalmente plastico tipo giardino o recante sponsorizzazioni terze rispetto a quelle dell'esercizio, come raffigurato nell'allegato B.

2. Elementi di delimitazione. Sono ammessi gli elementi elencati e descritti per le Zone A) e B). In aggiunta, i dehors potranno essere completati da ringhiere o paravento a delimitazione dell'area, a prescindere dalla necessità di protezione dal traffico veicolare. I paraventi, così come descritti al precedente art. 8, potranno essere realizzati con una zoccolatura in acciaio o ferro zincato a caldo e verniciato dei colori di cui all'Allegato D di altezza massima 1,00 metro, con la restante parte in vetro di sicurezza, fino ad una altezza massima complessiva di metri 1,60 o fino alla chiusura completa con il filo della copertura, descritta al comma 3.

3. Elementi di copertura. Sono ammessi gli elementi elencati e descritti per le Zone A) e B). Per le tende parasole sono ammesse anche mantovane laterali del medesimo colore della tenda. In aggiunta, sono ammesse le seguenti coperture:

a) a padiglione, con struttura autoportante, in acciaio/ferro verniciato a polveri nei colori di cui all'Allegato D, copertura leggera tipo policabornato, PVC o tessuto, a tinta unita, nei colori bianco RAL 1013, bianco crema RAL 9001 o simili di cui all'Allegato D.

b) piana con struttura autoportante in acciaio/ferro verniciato a polveri nei colori bianco RAL 1013, bianco crema RAL 9001 o simili di cui all'Allegato D, con copertura a pergola o lamellare, tipo frangisole. Sono escluse coperture piene e fisse. Gli elementi laterali di delimitazione di cui al comma precedente possono essere apribili e devono essere del medesimo colore della copertura.

Le suddette coperture comportano la natura permanente del dehors oggetto di concessione, così come normato all'art. 2 comma 4.

4. Elementi accessori. Valgono le medesime disposizioni ed indicazioni della Zona A). In caso di dehors permanente è consentita l'illuminazione elettrica diretta. Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio devono rispettare le norme vigenti, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

Articolo 10. Portici del centro storico

1. L'occupazione sotto i portici deve garantire un passaggio pedonale libero non inferiore a metri 1,50 dai maggiori sporti degli edifici ivi prospettanti, con divieto di collocare vasi e fioriere antistanti le vetrine che ostacolano o riducano il passaggio.
2. La chiusura dei portici cittadini è ammessa con le tipologie di elementi di delimitazione previsti per la Zona A), con divieto di chiusura laterale e interna, al fine di evitare l'impatto visivo di una struttura assimilabile a una veranda e garantire la massima accessibilità pedonale.
3. Il numero massimo di arcate delimitabili non può superare quello occupato dal fronte dell'esercizio commerciale e comunque non può essere maggiore di due; in ogni caso, ogni due arcate occupate deve essere garantita un'apertura di libero accesso.
4. È ammissibile altresì la tamponatura dell'arcata superiore del portico sino alla quota di imposta dell'arco, con pannello di colore uniforme beige (RAL 1013 o similari) così da adattarsi ai diversi colori degli edifici sovrastanti, eventualmente recante il logo dell'esercizio commerciale.
5. Sono ammesse tende parasole di colore beige o corda solo del tipo sali scendi con rullo agganciato al pannello di tamponatura.

Articolo 11. Funzioni ed orari di utilizzo

1. I dehors non possono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande). Non è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori o visivi fissi.
2. L'Amministrazione potrà rilasciare specifiche autorizzazioni in deroga a mezzo delle quali sarà consentito effettuare intrattenimenti musicali o installazioni di impianti visivi anche all'interno dei dehors, previa acquisizione della documentazione attinente la valutazione dell'impatto acustico, ove prevista.
3. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.
4. È vietata ogni forma di pubblicità non attinente all'esercizio commerciale che richiede l'occupazione e la stessa dovrà comunque essere autorizzata nelle forme previste dal vigente piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 12. Obblighi del concessionario

1. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:
 - a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;

- b) mantenere gli elementi costituenti il dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche, rispetto a quanto autorizzato;
- c) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, oppure, ove presente un dehors con delimitazione o pedana, raggrupparli ordinatamente all'interno dello stesso;
- d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato;
- e) in caso di scadenza, sospensione o revoca della concessione, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
- f) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico, al patrimonio verde o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, o altra proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, in base al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione degli interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 13. Procedimento per il rilascio della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico e del Titolo Edilizio

1. La realizzazione dei dehors di natura temporanea e stagionale, come sopra descritti all'art. 2, è soggetta al rilascio della sola concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Il rilascio della concessione è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, previa presentazione di apposita domanda attraverso il portale telematico del Comune secondo la procedura di cui al comma successivo.
2. Lo Sportello Unico Attività Produttive provvederà ad acquisire tutti i pareri previsti dal presente Regolamento e dalle vigenti normative in materia; entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali interruzioni del procedimento, provvederà al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
3. La realizzazione dei dehors di natura permanente è soggetta a concessione per occupazione di suolo pubblico e a rilascio di idoneo titolo edilizio; quest'ultimo è parte integrante del procedimento per il rilascio della suddetta concessione.
4. Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, previa presentazione di apposita domanda attraverso il portale telematico del Comune; nella stessa istanza dovranno essere allegati tutti gli elaborati e documenti previsti per l'ottenimento del titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.; il procedimento si concluderà fatte salve eventuali interruzioni, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con il rilascio di unico titolo per l'occupazione e per la costruzione del manufatto. Il rilascio del provvedimento conclusivo è condizionato al pagamento della monetizzazione delle aree a parcheggio ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. Dalla data di

rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento decorreranno i 5 anni di vigenza della concessione.

5. Per ogni tipo di occupazione disciplinata dal presente regolamento, il concessionario dovrà presentare al Suap documentazione fotografica del dehors installato entro 30 gg. dal rilascio della concessione o del rinnovo o contestualmente alla segnalazione certificata di agibilità, in caso di dehors permanente.
6. Il rilascio della concessione o il suo rinnovo è sempre subordinato alla regolarità delle imposte comunali da parte del richiedente.
7. La modulistica per la presentazione delle richieste di cui al presente articolo sono pubblicate sul Sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato.

Articolo 14 Revoca/Sospensione della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico

1. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere revocata o sospesa per motivi di interesse pubblico ritenuti prioritari o per cause di forza maggiore. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al concessionario con almeno 20 giorni di preavviso, salvo motivata urgenza con riduzione del termine fino a 5 giorni. Nei casi di inottemperanza a quanto sopra indicato si potrà procedere alla rimozione immediata della struttura e degli arredi, accollando le relative spese al concessionario.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni o aggiunte rispetto al progetto inizialmente approvato e non si sia provveduto ad ottenere il relativo nulla osta da parte dell'Amministrazione;
 - b) gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
 - c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro urbano o pericolo per le persone o le cose;
 - d) siano venute meno le condizioni igienico – sanitarie.

Nei casi di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione d'occupazione suolo pubblico con dehors temporanei e stagionali è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico del concessionario. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la

rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni; qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture e gli arredi senza oneri e comunicazioni al concessionario. Le spese di ricollocazione del dehors sono, comunque, a carico del concessionario.

4. La concessione di occupazione suolo pubblico per dehors è inoltre revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) le attività svolte all'interno del dehors siano causa di disturbo alla quiete e all'ordine pubblico, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
 - b) in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
 - c) in caso di sospensione o chiusura dell'attività dell'esercizio con conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell'esercizio. In caso di irreperibilità del concessionario, si potrà procedere alla rimozione delle strutture da parte dell'Amministrazione, con addebito delle spese allo stesso;
 - d) in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) in caso di mancata realizzazione e/o conclusione del dehors permanente nei termini stabiliti dal titolo edilizio;
 - f) in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione, di cui al precedente comma 2.
5. I provvedimenti di cui ai precedenti commi, sono adottati dal dirigente preposto al rilascio della concessione, previa diffida, con la quale si intima la regolarizzazione della situazione e la eliminazione delle cause di irregolarità accertate, nei termini ivi indicati, ferma restando il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 15 e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

Articolo 15. Sanzioni


1. Le violazioni al presente Regolamento comportano, in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo precedente, il pagamento della sanzione pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. (T.U. Enti Locali);
2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors senza titolo, non rimosso allo scadere della concessione o per decadenza della stessa, comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa con rimozione dello stesso a cura e spese del trasgressore in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92 e s.m.i”.

Articolo 16. Norme Transitorie e Finali

1. Il presente regolamento si applica a tutte le concessioni rilasciate successivamente alla data del 30/06/2025.
2. Per le concessioni vigenti si applicano le seguenti norme transitorie:
 - a) tutti i dehors temporanei concessi sul territorio comunale dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro 60 mesi dall'entrata in vigore dello stesso; il mancato adeguamento comporterà la revoca della concessione del suolo pubblico, o il suo mancato rinnovo negli anni successivi;
 - b) la concessione di dehors permanenti non conformi al presente regolamento potrà essere rinnovata sino a quando verranno mantenute le stesse caratteristiche e tipologie costruttive o cesserà definitivamente l'attività con chiusura dell'esercizio;
3. Ai fini di quanto espresso al comma precedente, sarà disposta una ricognizione fra tutti i dehors concessi alla data del 30/06/2025 per consentire la notifica, ai rispettivi titolari, di idonea comunicazione con invito ad adempiere a quanto sopra disposto.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Casale Monferrato.
5. Sono abrogate tutte le norme o altri provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento.

Allegato A. Zone urbane di riferimento

Allegato A
Zone urbane di riferimento



Legenda

- Fascia interna del Centro Storico - Zona A)
- Fascia esterna del Centro Storico - Zona B)
- Tutto il resto del territorio comunale - Zona C)

Allegato B. Tipologie non ammesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo)



Esempi di arredo in materiale



Esempi di arredi sponsorizzati e




Esempi di coperture e paraventi



Esempi di elementi non

Allegato C. Schema di esempio di alcune tipologie di dehors ammesse

Dehors aperti (rif. Art. 2)




1) dehors con delimitazione con paletti e cordoni




2) dehors con delimitazione con paravento (le disposizioni per i paraventi variano in base alla Zona)




3) dehors con copertura con ombrelloni a palo laterale



4) dehors con copertura con ombrelloni a palo centrale



5) dehors con copertura a tenda (non ammessi in zona A)




6) dehors con copertura a tenda con agganci al terreno (non ammessi in zona A)

Dehors chiusi (rif. Art. 2)



7) dehors permanente con copertura a padiglione



8) dehors permanente con copertura piana lamellare

Allegato D. Tabella riferimento colori principali

Colore

Arredi di base

Elementi di delimitazione

Copertura



RAL 1013 Bianco perla

Sì, in Zona A, B e C

No, a meno di copertura piana coordinata in Zona C
(art. 9, comma 3, lettera c)

Sì, in Zona A, B e C



RAL 9001 Bianco crema

Sì, in Zona A, B e C

No, a meno di copertura piana coordinata in Zona C
(art. 9, comma 3, lettera c)

Sì, in Zona A, B e C



RAL 1001 Beige

Sì, in Zona A, B e C

Solo per cordoni a delimitazione con paletti
(art. 7, comma 2)

Sì, solo in Zona C (no copertura piana)



RAL 1019 Tortora

Sì, in Zona A, B e C

Solo per cordoni a delimitazione con paletti
(art. 7, comma 2)

Sì, solo in Zona C (no copertura piana)



RAL 8016 Marrone tipo Corten

Sì, in Zona A, B e C

Sì, in Zona A, B e C

No



RAL 7044 Grigio chiaro

Sì, in Zona A, B e C

Solo per cordoni a delimitazione con paletti
(art. 7, comma 2)

Sì, solo in Zona C



RAL 8028 Marrone brunito

Sì, in Zona A, B e C

Sì, in Zona A, B e C

No




RAL 7039 Grigio

Sì, in Zona A, B e C

Sì, in Zona A, B e C

No



RAL 7016 Grigio ghisa

Sì, in Zona A, B e C

Sì, in Zona A, B e C

No